



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEDASO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
28/09/2019



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante il Sistema di videosorveglianza del Comune di Pedaso e ne regola l'utilizzo e la gestione.
2. Il regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza comunale collegato all'ufficio di Polizia Municipale, e che potrà essere collegato anche alle centrali operative delle forze di Polizia dello Stato (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Il regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è limitato allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune e degli altri soggetti che potranno essere collegati ed è fondato sui principi di liceità, di necessità e di proporzionalità di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
4. Presso l'ufficio della Polizia Municipale, e delle forze di polizia dello Stato qualora si collegassero, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune rappresentato nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali. Potranno essere individuati dei Responsabili del trattamento dei dati, sia interni sia esterni al Titolare qualora vengano stipulate convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza con altri Enti o Istituzioni nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**responsabile esterno**”, la società incaricata dall'Amministrazione Comunale di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e sul software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;
- g) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma lecita, anche mediante l'invio di messaggi a disposizione o consultazione;



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

- j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- m) per “**diritti degli interessati**”, i diritti come esplicitati negli artt. dal 15 al 23 compresi del Regolamento UE 2016/679 che, a seguito del presente, vengono garantiti per tutta la durata della conservazione del dato.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali. In particolare, il Comune intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate all'Ente dalle normative nazionali e regionali, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal D.M. 05.08.2008 in tema di sicurezza urbana, dalla L. 225/1992, dal D.Lgs. n.285/1992, dalla L. 07/03/1986 n. 65 e dalla L.R. 13 gennaio 2005 n. 1 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti, secondo i limiti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 al quale si rinvia per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento. Inoltre intende essere di supporto alle attività di ordine e sicurezza pubblica delle Forze di polizia dello Stato.
La disponibilità tempestiva di immagini presso l'ufficio di Polizia Municipale, ed delle forze di polizia dello Stato, costituisce uno strumento di prevenzione, repressione e di razionalizzazione dell'azione delle singole pattuglie in stretto raccordo tra loro.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - a favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
 - a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone video-sorvegliate. e) alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dall'articolo 6 della legge 38/2009 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;
 - alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune da atti vandalici e danneggiamenti;
 - a supportare le attività di protezione civile;
 - al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità, compresi gli accertamenti di violazioni alle norme sulla circolazione stradale effettuati con impianti all'uopo omologati;
 - alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione di comportamenti illeciti;
 - a tutelare le aree del territorio del Comune dal reiterato abbandono di rifiuti e materiali anche di natura pericolosa e a garantire il rispetto delle norme sulle modalità di conferimento dei rifiuti per tutelare l'igiene del suolo ed evitare fenomeni di degrado dello stesso.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Art. 4 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e gli angoli di visualizzazione delle medesime sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati identificato nel Responsabile del Servizio Polizia Municipale con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dagli artt. dal 5 all'11 compresi del Regolamento UE 2016/679, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.
2. La suddetta posizione e le relative fasi possono essere variate, l'utilizzo e il brandeggio delle telecamere potrà essere automatico o manuale su indicazione del Responsabile.
3. Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza venga utilizzato, attraverso accordi, dalle forze di polizia dello Stato, sarà possibile costituire un gruppo ristretto di Responsabili appartenenti al Comune e/o alle dalle forze di polizia dello Stato tramite conferimento d'incarico a tempo determinato dalle specifiche esigenze, che avrà il compito di gestire l'uso del sistema di videosorveglianza secondo le esigenze del momento e con modalità comunicative orientate alla tempestività e alla collaborazione.
4. Le inquadrature saranno comunque sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti attraverso i dati biometrici acquisiti, nel caso in cui la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Titolari e Responsabili del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Comune, che potrà svolgere le proprie funzioni unitamente ad altri Enti o Istituzioni nel caso di convenzioni per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento.
2. Responsabili del trattamento dei dati, nominati dal Titolare del trattamento, sono:
 - per il Comune, come disciplinato dal successivo art. 7: il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, l'ente che ha in essere l'appalto delle pulizie e un responsabile esterno appositamente individuato per la manutenzione e gestione del sistema;
 - per altri Enti o Istituzioni dovranno essere individuati nelle apposite convenzioni da stipulare.
3. I Responsabili vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità istituzionali del sistema.
4. I Responsabili individuano, a loro volta i soggetti incaricati del trattamento dei dati. Il Sindaco individuerà all'interno della Polizia Locale gli incaricati selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia giudiziaria che, per esperienza, funzione, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Analogamente faranno i Responsabili di altri Enti e Istituzioni eventualmente convenzionati per il collegamento e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi individua gli incaricati tecnici per il servizio di manutenzione ed assistenza.
5. Gli incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.
6. il Responsabile della Protezione dei dati è la persona fisica o giuridica, identificata del Comune per tale compito.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Art. 6 – Compiti del Responsabile del trattamento dei dati

1. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. I compiti affidati al responsabile verranno analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 7 – Responsabile del trattamento dei dati per il Comune

1. I responsabili del trattamento dei dati per il Comune sono: il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, l'ente che ha in essere l'appalto delle pulizie e un responsabile esterno appositamente individuato per la manutenzione e gestione del sistema, ognuno per le proprie funzioni.
2. L'incaricato della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso l'ufficio della Polizia Municipale, viene nominato, con apposito decreto del Sindaco del Comune, responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
3. Il Comune può individuare un ulteriore responsabile interno o esterno al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. f) nominato con decreto del Sindaco del Comune.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa collegata al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso alla sala operativa della Polizia Municipale è consentito solamente, al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale, e agli incaricati addetti ai servizi, di cui al successivo comma 3.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate nel precedente comma 1 devono essere autorizzati dal responsabile del trattamento dei dati individuato all'interno della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente articolo, autorizzati ad accedere alla sala operativa, devono rispettare le istruzioni ricevute e limitarsi ad una corretta assunzione di dati pertinenti alle proprie funzioni, evitando di raccogliere dati eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso alle sale operative delle forze di polizia dello Stato qualora collegate al sistema di videosorveglianza, è consentito solo ai soggetti individuati ed autorizzati dai rispettivi Responsabili.
7. Le persone che entrano nella sala operativa, a prescindere dal titolo, sono obbligate al segreto d'ufficio.

Art. 9 - Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile individua gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza del territorio comunale.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è affidata al responsabile del trattamento dei dati in individuato nel Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale ed è riservata nella sua completezza agli organi di polizia i cui operatori rivestano qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. Gli incaricati non rientranti nel personale di cui al precedente comma 2 potranno essere abilitati al trattamento solo dei dati riferiti alle proprie competenze (protezione civile, monitoraggio del traffico, ecc.)



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

4. Ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile e utilizzare le informazioni assunte solo per le finalità previste dal presente regolamento.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Il Responsabile e gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema di rilevazione targhe non facilmente riconducibile all'addetto e composta da almeno 8 caratteri alfanumerici comprendenti almeno unamaiuscola, una minuscola e un numero, impostata con validità massima di 90 giorni.
3. I sistemi dovranno essere fornito di "log" di accesso e mantenere tracciati gli accessi per la durata di anni uno dal verificarsi dell'evento.

Art. 11 - Notificazione

1. Il Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento non è soggetto agli obblighi di notificazione preventiva al Garante ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 33 e 34 Reg. UE 2016/679.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - trattati, con riferimento alla finalità di cui al precedente art.3, comma 3, lett. i), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso garantirlo successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale. Nel casi previsti dal D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche e integrazioni, le immagini raccolte con gli impianti all'uopo omologati saranno trattate per le finalità di accertamento di violazioni con le modalità e nei termini previsti dalle normative di riferimento.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune. Sui veicoli della Polizia Municipale, può essere installato e funzionante un sistema di



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

rilievo video-fotografico in ausilio delle operazioni di pattugliamento del territorio nel rispetto delle finalità e con le modalità di cui al presente Regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso l'ufficio di Polizia Municipale, e potranno essere inviate alle Centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato nel caso di convenzione per il collegamento e l'utilizzo dell'impianto ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente regolamento, nonché agli incaricati del trattamento di cui al precedente art. 9 comma 4 limitatamente alle immagini riferite alle proprie competenze. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche attrezzature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server. Sono parimenti scaricate e registrate sui predetti server le immagini registrate con le telecamere di cui al 2° periodo del precedente comma 2. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire eventi e, più in generale, per le finalità previste dal presente Regolamento. Stanti le finalità di tutela della sicurezza urbana le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla loro rilevazione effettuata mediante l'uso del sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, tra cui la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria, o procedere d'iniziativa ad indagini di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono a quelle registrate il settimo giorno antecedente.

Art. 13 - Obblighi degli incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità ovvero legittimo interesse per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

Art. 14 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010 al punto 3.1 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, informa la cittadinanza della presenza del sistema di videosorveglianza, mediante l'informativa minima, con l'apposizione di cartelli nei luoghi o indicazioni sui veicoli in cui sono posizionate le telecamere, nelle forme e nei modi previsti dagli stessi Provvedimenti del Garante della Privacy.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - di ottenere dal Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

richiesta, ovvero di un periodo superiore previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi)
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e fatto salvo la tutela dei diritti collettivi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
 7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con i limiti di cui al punto 3.5 del Provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente, non possono essere accessibili immagini che riguardino soggetti diversi dall'interessato.
 8. Nel rispetto del presente articolo, rimangono garantiti i diritti agli interessati come esplicitati negli artt. dal 15 al 23 compresi del Regolamento UE 2016/679 per tutta la durata della conservazione del dato.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi di legge ed del precedente art. 12.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e successivamente distrutti.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 23 del regolamento UE 2016/679.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dal regolamento UE 2016/679.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. È fatto assoluto divieto di diffusione dei dati che non siano prima stati anonimizzati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento saranno aggiornate le nomine dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati e le modalità di accesso al sistema.
3. Il presente Regolamento viene trasmesso al Prefetto e per l'informazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dovranno, altresì, essere trasmesse alle medesime Autorità eventuali successive modifiche o integrazioni al presente documento.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Art. 23 -Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni, ordinanze e norme regolamentari del Comune in contrasto con le disposizioni in esso contenute, rimangono, invece, in vigore tutte quelle disposizioni compatibili, che possono trovare applicazione in casi o fattispecie non disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.